

Edizione di lunedì 6 maggio 2019

AGEVOLAZIONI

D.L. Crescita: le misure per il rilancio delle imprese

di Debora Reverberi

IVA

Termine per trasmettere informazioni aggiuntive non rispettato: rimborso Iva ammesso

di Marco Peirolo

ADEMPIMENTI

Conservazione e consultazione delle fatture: due scelte distinte

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CRISI D'IMPRESA

La governance delle società alla luce del codice della crisi

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

IMPOSTE SUL REDDITO

Delibere di distribuzione degli utili e tassazione dei dividendi

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

D.L. Crescita: le misure per il rilancio delle imprese

di Debora Reverberi

Con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30.04.2019 è attualmente in vigore il D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita), contenente un insieme organico di misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane e a contrastare il *trend* negativo degli investimenti.

Le misure per il rilancio dell'economia italiana sono articolate in 4 linee diretrici, “**le 4 I per far ripartire l'Italia**”, come definite nel [Comunicato stampa del Mef n. 84 del 24.04.2019](#):

- Investimenti
- Incentivi
- Imprese
- Immobili.

Il testo pubblicato in G.U. presenta affinità ma anche alcune differenze rispetto alle versioni delle bozze di D.L. circolati nel corso dell'*iter* di approvazione: è **confermata la prevista struttura in 4 capi** contenente sia il **rifinanziamento di misure agevolative già note**, sia l'introduzione di incentivi inediti a supporto delle imprese, in particolare a sostegno del processo di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello previsto dal “**Piano Nazionale Impresa 4.0**”. Risultano tuttavia ridimensionati alcuni incentivi e assenti proroghe annunciate.

Il Disegno Legge è strutturato in 4 capi contenenti un **pacchetto di misure urgenti per le imprese italiane**:

1. **misure fiscali per la crescita economica**
2. **misure per il rilancio degli investimenti privati**
3. **tutela del made in Italy**
4. **ulteriori misure per la crescita.**

Nell'ambito del capo I “**misure fiscali per la crescita economica**” il D.L. contiene, fra le altre, le seguenti importanti misure fiscali:

- **reintroduzione del superammortamento con un nuovo tetto massimo complessivo di euro 2.500.000,00, per investimenti effettuati dal 01.04.2019 al 31.12.2019, o entro il 30.06.2020 alle due condizioni, da verificarsi al 31.12.2019, di accettazione dell'ordine dal fornitore e pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di**

acquisizione;

- **semplificazione della mini Ires**, introdotta dalla **145/2018** (c.d. Legge di Bilancio 2019), con **una progressiva riduzione dell'aliquota Ires applicabile agli utili d'impresa reinvestiti**, ovvero accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto (**riduzione** del 1,5% nel 2019, 2,5% nel 2020, 3 % nel 2021 e **3,5% a regime dal 2022**);
- **aumento progressivo della deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu sugli immobili strumentali** (**deduzione** del 50% nel 2019, 60% nel 2020 e 2021, **70% a regime dal 2022**);
- **modifiche semplificative alla disciplina del *patent box***;
- **incentivi per la valorizzazione edilizia** tramite applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in **misura fissa a euro 200,00** cadauna sulla **cessione di interi fabbricati** a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, purché destinati ad essere demoliti e ricostruiti nei successivi 10 anni conformemente alla normativa antisismica e col conseguimento della classe energetica A o B;
- **potenziamento del “sisma bonus” con estensione** anche alle zone classificate a **rischio sismico 2 e 3** oltre che 1;
- **modifiche alla disciplina degli incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico con** introduzione della facoltà di optare **per uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore**, in luogo all'utilizzo diretto della detrazione; lo sconto sarà rimborsato al fornitore tramite riconoscimento di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali costanti.

In particolare si segnala che, nel testo del D.L. pubblicato in G.U., **risulta assente l'annunciata proroga della disciplina del credito d'imposta R&S** fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, contrariamente a quanto contenuto nelle versioni di bozza del D.L.: **allo stato attuale l'incentivo risulta dunque in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**.

Nell'ambito del **capo II “misure per il rilancio degli investimenti privati”** si segnalano i seguenti **incentivi**:

- semplificazione del **Fondo Garanzia PMI**;
- rifinanziamento del **Fondo Garanzia prima casa**;
- **semplificazioni operative** alla misura nota come **“Nuova Sabatini”** e **incremento del valore massimo** del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria da euro 2.000.000,00 a euro **4.000.000,00**;
- introduzione di una nuova misura di **sostegno alla capitalizzazione che ricalca il collaudato schema della “Nuova Sabatini”** finanziando **programmi di investimento per sostenere processi di capitalizzazione delle Pmi**;
- introduzione delle nuove agevolazioni a **sostegno di progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse** tramite due distinte modalità, **finanziamento agevolato** per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50% oppure **contributo diretto** alla spesa fino al 20% delle spese e

- dei costi ammissibili;
- introduzione della nuova **agevolazione “digital transformation” per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi secondo il paradigma 4.0**, riconoscendo un incentivo in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili sostenute.

In particolare si segnala che, nel testo del D.L. pubblicato in G.U., **risulta assente la nuova misura di sostegno al ricambio generazionale**, che nelle versioni di **bozza** del D.L. era stata introdotta congiuntamente alla misura di sostegno alla capitalizzazione.

Nell'ambito del capo III “tutela del made in Italy” sono inserite misure di tutela dei marchi storici italiani e di tutela al fenomeno dell’italian sounding, imitazione di un prodotto o di una denominazione o di un marchio tramite evocazione di una presunta origine italiana:

- **tutela dei marchi storici italiani con istituzione di apposito registro e di un Fondo;**
- **introduzione di una nuova agevolazione ai consorzi nazionali che operano in mercati esteri per tutelarne l'originalità dei prodotti italiani, anche agroalimentari, in misura pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti vittime di *italian sounding***, entro un importo massimo annuale di per beneficiario di euro 30.000,00;
- **introduzione del *voucher* 31 “Investire in innovazione” a favore delle *start up* innovative, di cui al L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, a sostegno dei processi di innovazione nel triennio 2019/2021; il *voucher* finanzia le spese di brevettazione di un'invenzione** (consulenza per ricerca sulla brevettabilità e ricerche di anteriorità, stesura domanda di brevetto, deposito presso l'ufficio italiano marchi e brevetti, estensione all'estero della domanda nazionale).

Infine il capo IV “ulteriori misure per la crescita” è destinato ad incentivi volti a sostenere la crescita dell'economia tramite, ad esempio, il potenziamento delle assunzioni negli enti locali.

Il capo IV contiene la **proroga al 2020 del termine per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni**.

Particolare enfasi viene attribuita al FIR, il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori coinvolti nelle crisi delle banche, con definizione della platea di risparmiatori, individuazione di quelli soddisfatti con priorità a valere sulle dotazioni del FIR e indicazioni delle **modalità di accesso al Fondo per azionisti e obbligazionisti**, da integrarsi con le **disposizioni attuative** che saranno contenute in un D.M. del Mef.

Si segnala infine, all'[articolo 49 D.L. 34/2019](#), un nuovo credito d'imposta per incentivare la partecipazione delle Pmi a fiere internazionali e migliorarne il livello e la qualità di internazionalizzazione: trattasi di un **credito d'imposta del 30%** riconosciuto nell'attuale periodo d'imposta ed entro l'importo massimo di 60.000,00 euro sulle seguenti spese **per manifestazioni fieristiche di settore organizzate fuori dal territorio italiano**:

- **affitto degli spazi espositivi;**
- **allestimento** degli spazi espositivi;
- **pubblicità, promozione e comunicazione** connesse alla partecipazione alla fiera.

Gli aspetti operativi dei nuovi incentivi introdotti sono **demandati a successivi Decreti del Ministero competente (Mise, Mef o entrambi)**.

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Termine per trasmettere informazioni aggiuntive non rispettato: rimborso Iva ammesso

di Marco Peirolo

La Corte di giustizia UE, con **sentenza del 2 maggio 2019**, relativa alla [causa C-133/18](#) (*Sea Chefs Cruise Services*), ha esaminato un aspetto specifico della **gestione delle istanze di rimborso da parte dello Stato membro** al cui interno sono stati effettuati gli acquisti di beni/servizi per i quali viene chiesta la **restituzione dell'imposta da parte dell'acquirente di altro Stato membro**.

Il tema affrontato è se il **termine mensile**, previsto dall'[articolo 20, par. 2, Direttiva n. 2008/9/CE](#), abbia **natura decadenziale**, nel qual caso la sua inosservanza da parte dell'istante comporta l'**automatico diniego del rimborso**.

Tale termine è riferito al limite temporale entro il quale devono essere trasmesse allo Stato membro di rimborso le **informazioni ritenute indispensabili per decidere in merito alla restituzione dell'imposta**.

In sostanza, se al suddetto termine è attribuita **natura non perentoria, ma meramente ordinatoria**, il soggetto al quale viene negato il rimborso per non avere ottemperato alla richiesta di informazioni entro tale termine può **regolarizzare l'istanza di rimborso** fornendo gli **elementi di prova** nell'ambito del ricorso di cui all'[articolo 23 Direttiva 2009/9/CE](#). Nel caso, invece, in cui il termine abbia **natura decadenziale**, il diniego del rimborso è definitivo.

La Corte ha privilegiato la **natura non decadenziale** e la **conclusione raggiunta si riflette sulla disciplina italiana dei rimborsi Iva**, dato che l'[articolo 38-bis2, commi 6 e 7, D.P.R. 633/1972](#) prevede che il Centro operativo di Pescara, in sede di gestione delle istanze di rimborso presentate dai soggetti stabiliti in altri Stati membri, possa chiedere **informazioni aggiuntive che devono essere fornite entro un mese** dalla richiesta, così come previsto dall'[articolo 20, par. 2, Direttiva 2006/112/CE](#).

I **giudici dell'Unione** hanno rilevato, da un lato, che l'[articolo 15, par. 1, Direttiva 2008/9](#) indica una serie di obblighi che il soggetto passivo deve assolvere al fine di poter **beneficiare del rimborso stesso**, vale a dire **l'obbligo di presentazione**, nel proprio Stato di stabilimento, della **richiesta di rimborso** "al più tardi" entro il **termine previsto dalla disposizione medesima**, nonché l'**obbligo di fornire specifiche informazioni**. Dall'altro, l'[articolo 20](#) della stessa **Direttiva** offre allo Stato membro di rimborso, laddove non ritenga di disporre di tutte le informazioni che gli consentano di decidere in merito alla richiesta di rimborso, di chiedere

informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle Autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, le quali devono essere fornite **entro il termine di un mese** a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di informazioni da parte del destinatario.

Il tenore letterale di tale disposizione non consente di risolvere la questione se il termine ivi previsto abbia o meno **natura decadenziale**, ma – a favore del **carattere non decadenziale** – depone il **contesto in cui la disposizione stessa si colloca** nell'ambito della **Direttiva 2008/9/CE**.

Rinviano, per approfondimenti, alle considerazioni svolte dalla Corte, si ricorda che la giurisprudenza unionale è recentemente intervenuta in materia di rimborsi Iva a soggetti non residenti anche con la sentenza di cui alla [causa C-562/17](#) del **14 febbraio 2019** (*Nestrade*).

Si è trattato, in tale occasione, di definire quali siano gli **effetti del provvedimento di diniego del rimbоро dell'Iva** chiesto da un soggetto non stabilito nella UE per gli acquisti di beni/servizi effettuati all'interno della UE.

Fermo restando che gli effetti della pronuncia in esame sono applicabili anche ai rimborsi chiesti da soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati posti in essere gli acquisti, il problema che si è posto è quello di stabilire se le disposizioni della XIII Direttiva CEE ostino agli Stati membri di **limitare nel tempo la possibilità, per l'operatore che chiede il rimbоро, di rettificare le fatture d'acquisto errate**.

Nella specie, l'istante, società svizzera con posizione Iva in Spagna, ha chiesto il rimbоро dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati in Spagna, ma le Autorità fiscali locali hanno escluso la restituzione dell'imposta, in quanto le fatture d'acquisto risultavano **intestate non già alla società svizzera, ma alla sua posizione Iva spagnola**.

Siccome tali fatture non sono state corrette entro il termine indicato dalle Autorità fiscali, queste ultime hanno emanato il provvedimento di diniego del rimbоро che, a sua volta, non è stato contestato dalla società entro il termine appositamente stabilito, **diventando pertanto definitivo**.

Nella situazione descritta, osserva la Corte, non è possibile sostenere che, nei confronti della società, sia stato **reso impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto di rimbоро**, a meno che le Autorità fiscali disponessero già dei dati necessari per verificare la spettanza del rimbоро sulla base delle informazioni che la società aveva fornito allo Stato di rimbоро nell'ambito di altre domande di restituzione dell'imposta.

Solo in questa ipotesi il **diniego del rimbоро sarebbe illegittimo**, tenuto conto che – come già affermato dalla Corte nella **sentenza Elsacom** ([causa C-294/11 del 21 giugno 2012](#)) – “*la possibilità di proporre una domanda di rimbоро delle eccedenze dell'Iva senza alcuna limitazione temporale si porrebbe in contrasto col principio della certezza del diritto, che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei*

confronti dell'amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione”.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Conservazione e consultazione delle fatture: due scelte distinte

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Ai sensi dell'[articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) le fatture elettroniche sono **conservate obbligatoriamente in modalità elettronica**.

La **conservazione elettronica**, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su computer del file della fattura, bensì un **processo regolamentato tecnicamente da specifiche disposizioni di legge** (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un **riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione** e deve terminare **entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali** a cui si riferiscono (**entro il 31 gennaio 2021 per le fatture del 2019**).

Con il processo di **conservazione elettronica a norma**, infatti, si avrà la garanzia, negli anni, di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il **processo di conservazione elettronica** a norma è usualmente fornito da **operatori privati certificati** facilmente individuabili in internet; anche l'Agenzia delle Entrate **mette gratuitamente a disposizione** un servizio di conservazione elettronica a norma, della **durata di 15 anni**, per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale **“Fatture e Corrispettivi”**.

Il **servizio di conservazione della fattura elettronica** è rivolto sia agli operatori economici che a coloro che ricevono fatture elettroniche (e ai relativi intermediari incaricati). La funzionalità prevede come prerequisito **l'adesione ad una convenzione** di servizio specifico.

L'adesione alla convenzione avviene mediante **esplicita accettazione delle condizioni** in essa contenute, all'interno **dell'area del servizio di conservazione**, previa autenticazione in conto proprio o tramite soggetti incaricati. Per il contribuente che sceglie di aderire all'apposito accordo di servizio (mediante modalità online), **tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sdi saranno portate in conservazione**, a norma del [D.M. 17.06.2014](#), secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, in conformità alle

disposizioni del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013](#).

Una **differente funzionalità rispetto alla conservazione a norma**, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, riguarda la **consultazione delle fatture elettroniche**.

Tale funzionalità è stata oggetto di modifica a seguito dei rilievi del garante in materia privacy. Il [provvedimento del 21 dicembre 2018](#) ha modificato le modalità con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e **rende disponibili in consultazione** agli operatori Iva (o agli intermediari dagli stessi delegati), le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.

In particolare, è stata prevista l'introduzione di una **specifica funzionalità**, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori di **aderire espressamente al servizio** di **“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”**.

Da ultimo il [provvedimento del 29 aprile 2019 prot. 107524](#) ha disposto lo **slittamento di alcuni termini previsti** dal citato [provvedimento del 21 dicembre 2018](#): in particolare, la **funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, inizialmente prevista dal 3 maggio 2019, verrà **resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019**.

Inoltre, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, gli stessi potranno **effettuare l'adesione dal 31 maggio 2019 al 2 settembre 2019**.

In linea generale il servizio di ausilio offerto dall'Agenzia delle entrate, accessibile previa adesione, consiste nella **consultazione e acquisizione dei “file fattura”** **sino al 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Nel caso in cui **almeno una delle parti** aderisca alla consultazione – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate **memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione**.

Al soggetto che **non abbia effettuato l'adesione** sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i **“dati fattura”**, di cui al paragrafo 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, fino al **31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. *“Per dati fattura si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972 ad esclusione de dati di cui al comma 2, lettera g) e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato B, compreso il codice hash”*. **I dati esclusi dalla possibilità di consultazione**, in caso di mancata adesione, sono **natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi** formanti oggetto dell'operazione.

Nel caso in cui **nessuna delle parti aderisca al servizio** – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, **cancella i dati dei “file fattura” e memorizza esclusivamente i “dati fattura”**. Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate; **per gli operatori Iva**, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari appositamente delegati. Al cessionario/committente **consumatore finale**, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle **fatture emesse/ricevute fino al 31 maggio 2019**, l’Agenzia delle entrate procede alla **temporanea memorizzazione** dei “file fattura” e li rende disponibili in consultazione agli utenti fino al 2 settembre 2019. La **mancata adesione** al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici **comporta la cancellazione dei “file” memorizzati nel periodo transitorio**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

La governance delle società alla luce del codice della crisi

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

La **raccomandazione 2014/135/UE** ha indicato al Legislatore italiano uno dei principi ispiratori del nuovo **codice della crisi e dell'insolvenza** ovvero quello di **“consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività”**.

Per tale motivo il Legislatore della riforma ha **riformulato l'articolo 2086, comma 2, cod. civ.**, mediante l'**articolo 375 del codice della crisi e dell'insolvenza**, sostituendo la rubrica **“Direzione e gerarchia nell'impresa”** con **“Assetti organizzativi dell'impresa”** e **introducendo un nuovo secondo comma** che recita quanto segue: **“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”**.

Prima della modifica dell'**articolo 2086 cod. civ.** si parlava di **responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'**integrità del patrimonio sociale** solo nell'**articolo 2394 cod. civ..**

A dire il vero, in una **situazione di equilibrio economico** il ruolo degli amministratori è sempre stato quello di **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale** che rappresenta un obbligo nei confronti dei soci che hanno interesse alla **crescita economica della società** ancor prima che nei confronti dei terzi.

Diversamente, in caso di **situazioni di crisi** che possano **compromettere la continuità aziendale**, l'attenzione degli amministratori deve essere **indirizzata alla protezione dell'interesse dei creditori** alla **conservazione della garanzia patrimoniale**, che impone agli stessi di **non assumere decisioni che possano compromettere il credito dei terzi**.

Per i motivi su esposti nella **fase di pre-crisi** (c.d. *twilight zone*) gli amministratori sono tenuti a **bilanciare l'interesse dei soci con quello dei creditori** dando prevalenza a quest'ultimi, così come disposto nell'**articolo 217, comma 1, L.F.**, laddove si impone agli amministratori **di astenersi dal compiere atti che possano aggravare il dissesto dell'impresa**.

L'**articolo 3 D.Lgs. 14/2019** rubricato **“Doveri del debitore”** mira a **responsabilizzare esplicitamente il debitore**, prevedendo, per **l'imprenditore individuale**, l'adozione di ogni

misura di allerta diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivamente rimedio; per l'**imprenditore collettivo**, l'adozione, ai medesimi fini, di specifici assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), come riformato.

L'[articolo 377 D.Lgs. 14/2019](#) rubricato **“Assetti organizzativi societari”** estende a tutti i tipi di **società** gli obblighi previsti dall'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#) prevedendo che la **“gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri”**. A tal fine vengono modificati l'[articolo 2257 cod. civ.](#), l'[articolo 2380-bis cod. civ.](#), l'[articolo 2409-novies cod. civ.](#), l'[articolo 2475 cod. civ.](#) e l'[articolo 2475 cod. civ.](#) con l'inserimento del **sesto comma**.

Gli amministratori hanno quindi l'**obbligo di predisporre un adeguato sistema di monitoraggio patrimoniale economico e finanziario** della società al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentano la **continuazione dell'attività aziendale** e ad essi spetta **gestire consapevolmente la società** al fine di prevenire l'**insorgere della crisi e gestire il c.d. rischio di allerta**.

Obbligo già presente nelle norme in tema di principi di redazione del bilancio di esercizio laddove, nell'[articolo 2423 bis, comma 1, numero 1, cod. civ.](#), si **impone agli amministratori** di verificare l'esistenza del presupposto per l'applicazione dei **criteri di valutazione basato sul going concern**.

In una **situazione di pre-crisi** il compito degli amministratori è quindi quello di **accertarne i sintomi** e di **verificare il presupposto della continuità aziendale** per poi adottare le misure più opportune per consentire il **risanamento dell'impresa**.

Sul punto, è inoltre opportuno sottolineare come il **D.Lgs. 14/2019** abbia **ampliato gli obblighi degli organi di controllo societari**, avendo l'[articolo 14](#) previsto **“... di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi”**.

L'importanza del ruolo degli **assetti organizzativi** nella **prevenzione e gestione della crisi** è sottolineata anche nell'[articolo 12 D.Lgs. 14/2019](#) laddove espressamente prevede tra gli **strumenti di allerta** gli **“obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile”**.

Il legislatore senza entrare nello specifico ha quindi stabilito un **principio generale di condotta** a cui gli amministratori devono uniformarsi individuando **specifiche misure organizzative nell'impresa gestita**.

Per tale motivo l'imprenditore dovrà adeguarsi alle nuove norme contenute nel **D.Lgs.**

14/2019 o, meglio, all'[articolo 13 D.Lgs. 14/2019](#) in materia di **indicatori della crisi**, all'[articolo 24 D.Lgs. 14/2019](#) in tema di **rilevazione tempestiva della crisi** e all'[articolo 15 D.Lgs. 14/2019](#) in materia di **obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati**.

Per fare ciò sarà necessario adottare tempestivamente un **assetto organizzativo adeguato** ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), che consenta di:

- individuare, misurare e monitorare preventivamente eventuali **fattori di allerta della crisi e di perdita della continuità aziendale**;
- predisporre in modo rapido ed efficace **misure volte al superamento della crisi**.

Per l'individuazione dell'**adeguato assetto organizzativo** si può far riferimento alla **definizione** contenuta nella **“Norma di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, norma 3.4, Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo”**, emanata dal **Cndcec**, secondo cui per **assetto organizzativo si intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato** ed effettivamente **esercitato** a un appropriato **livello di competenza e responsabilità**. Un assetto organizzativo è **adeguato** se presenta una **struttura compatibile alle dimensioni della società**, nonché alla **natura** e alle **modalità** di perseguitamento dell'**oggetto sociale**.

L'imprenditore dovrà quindi adoperarsi, anche con il **sostenimento di ulteriori costi**, per consentire l'**aggiornamento tempestivo della contabilità**, l'adozione di **strumenti di valutazione prospettica come budget e piani di cash flow** indispensabili per agire immediatamente in caso di **segnali di crisi**.

Nella **gestione della crisi** diventa di fondamentale importanza l'**attendibilità della contabilità** con un **approccio operativo non più a consuntivo** (*backward-looking*), ma necessariamente **previsionale** (*forward-looking*) orientato alla cultura della pianificazione e controllo e alla salvaguardia della capacità di generare un adeguato flusso di cassa.

Tale monitoraggio consente di controllare per tempo l'insorgenza di situazioni di **prolungato squilibrio economico-finanziario**, intese come **cause sintomatiche di crisi di impresa**, che possono generare incertezza sul **presupposto della continuità aziendale (going concern)** e su una **gestione finanziariamente sostenibile** nel medio –lungo periodo.

Il **nuovo codice della crisi**, dunque, per favorire l'emersione tempestiva della crisi e della perdita del *going concern*, novellando l'[articolo 2086 cod. civ.](#), ha **imposto all'imprenditore collettivo** di implementare un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato**, attivandosi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il **superamento della crisi**.

Il legislatore inoltre, al fine di assicurare **effettività all'emersione della crisi**, ha introdotto particolari **oneri di segnalazione in capo a soggetti qualificati** (organi di controllo, revisore,

creditori pubblici) in presenza di indizi di crisi quali gli **squilibri di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale**, rilevabili attraverso appositi **indici** la cui elaborazione è **in fase di studio** da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >



IMPOSTE SUL REDDITO

Delibere di distribuzione degli utili e tassazione dei dividendi di Federica Furlani

L'[articolo 1, commi 1003 e 1004, L. 205/2017](#) (cd. Legge di Bilancio 2018), abrogando integralmente l'[articolo 47, comma 1, Tuir](#) e modificando l'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#), ha di fatto riformato la **disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da soci persone fisiche “privati”**, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, **parificando** il trattamento delle **partecipazioni “qualificate”** a quelle **“non qualificate”**.

Dal **1° gennaio 2018**, in base all'[articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), *“le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [trattasi delle società di capitali ed enti commerciali], operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7 [ipotesi di recesso, liquidazione, ...], del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate”*.

I **dividendi** non confluiscano quindi più nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo **tassati a titolo definitivo**.

Il quadro generale dal **2018** circa la **tassazione dei dividendi**, a seconda del **soggetto perceptor**, è pertanto il seguente:

- 1. persone fisiche non in regime di impresa:** ritenuta a titolo di imposta del **26%**;
- 2. società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa:** tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del **58,14%** (ovvero, esenzione del 41,86%);
- 3. società di capitali ed altri soggetti Ires:** base imponibile pari al **5%** (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, il legislatore, nel riformare la disciplina ha stabilito una **disciplina transitoria**. Continua pertanto a trovare applicazione **la previgente disciplina**:

- alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;**
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.**

La **normativa ante-riforma** prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla

formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

- **40%**, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
- aumentata al **49,72%**, per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- poi portata al **58,14%**, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Ricordiamo che le **partecipazioni** si considerano **“qualificate”** se superano uno dei seguenti limiti, relativi alla **percentuale di diritto di voto** esercitabile nell'assemblea ordinaria od alla **percentuale di partecipazione al capitale sociale**:

- **S.p.a. quotate in borsa od al mercato ristretto:** partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale.
- **S.p.a. non quotate ed altri soggetti Ires** (come le S.r.l.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria o al 25% del capitale sociale o del patrimonio.

Poiché la **distribuzione degli utili** ai soci di società di capitali è subordinata all'adozione di una specifica **delibera assembleare**, la stessa, fino al 2022, deve eventualmente **prevedere se gli utili/riserve da cui si attinge sono stati prodotti fino al 2007 o al 2016 o al 2017 o successivamente**, perché diverso sarà il regime di tassazione in capo al socio **“privato”**.

In presenza di riserve formate con utili la cui distribuzione concorre alla tassazione con percentuali differenti, l'[articolo 1, comma 4, D.M. 26.5.2017](#) stabilisce una **presunzione**, prevedendo che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2016**, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, **i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato** fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Si ricorda infine che il verbale di distribuzione di utili/riserve deve essere **registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto e deve scontare l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro**.

La **procedura da seguire per la registrazione** è la seguente:

- **stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l.** ovvero sul **libro dei verbali di assemblea** per le S.p.a. il **verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve**;
- **predisporre due copie del verbale** succitato **su fogli uso bollo, firmate in originale ed apporre**, su ogni copia, una **marca da bollo di 16 euro ogni quattro facciate o 100 righi**;
- eseguire, **entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera**, il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a **200,00 euro** utilizzando il **modello F23** ed indicandovi il **codice “109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce” e la causale**

“RP”;

- presentare, **entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera**, all’Agenzia delle entrate **le copie del verbale di assemblea** di cui al punto 2) e la **ricevuta del versamento effettuato** al fine di ottenere la **registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili**.

Inoltre, **entro il 31 marzo** dell’anno successivo a quello di effettiva percezione dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare **apposita certificazione** di cui all’[articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, D.P.R. 322/1998](#) ai **soggetti percipienti**, ad eccezione di eventuali utili soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)